

Dipartimento Provinciale di Napoli
arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

e.p.c Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MATTM@pec.minambiente.it

OGGETTO: Violazioni D.lgs n°36/2003 e n° 152/2006 - Osservazioni ai sensi dell'art. 9, L. 241 /90 - Convocazione Conferenza di servizi in forma simultanea ai sensi dell'articolo 14, 14 ter e 14 quater della L.241/1990 - Autorizzazione ex art.208 D.Lgs. 152/06 per la messa in riserva (R13) del rifiuto avente codice CER 19.12.12 nel Comune di Acerra, località Pantano, sito di stoccaggio Ex CDR, piazzola 2, proposta dalla S.A.P.NA. (Sistema ambiente Provincia di Napoli) S.p.a.

In riferimento alla procedura di cui all'oggetto, gli scriventi, Alessandro Cannavacciuolo residente in Acerra alla via Santolo Riemma N 24, Antonio Montesarchio domiciliato in Acerra alla via Santolo Riemma n °24, Vincenzo Petrella residente in Acerra alla via Verna n 33, Giuseppe Valerio Montesarchio residente in Acerra alla via Soriano n 116, Massimiliano Messina residente in Acerra alla via Grieco n°4, Luca Fabbricatore residente in Acerra alla via Santa Caterina Da Siena n 46, Giovanni Paoella residente in via Acerra alla via Genova n°5, in qualità di rappresentanti dell'associazione Volontari antiroghi Acerra nonché membri dell'associazione Movimento 5 Stelle, **ai sensi dell'art. 9, L. 241/90**, sollevano le seguenti osservazioni alla richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica ex Art. 208 D.Lgs. n. 152/06 e 's.m.i per la messa in riserva (R13) del rifiuto avente codice CER. 19.12.12. Sito di stoccaggio Pantano -Acerra (NA). Piazzola n.2 proposta dalla S.A.P.NA. (Sistema ambiente Provincia di Napoli) S.p.a.

Osservazione n° 1

- A pag 3 della relazione tecnica non è riportato il valore del potere calorifico inferiore tale da potere affermare che i rifiuti andranno sicuramente in R13 e non in D15.

Osservazione n °2

- Dalla documentazione prodotta dalla S.A.P. NA non si evince alcuna documentazione tecnica attestante l'avvenuta bonifica o piano di caratterizzazione redatto a seguito gli incendi avvenuti nel marzo e agosto 2012.

Osservazione n°3

- Al punto 2.1 della relazione tecnica non si evince l'esistenza di una autorizzazione allo scarico per le acque meteoriche né, se le stesse, subiscono trattamento prima dello scarico.
- Non si comprende come saranno gestite le acque meteoriche durante la fase di stoccaggio delle balle in quanto, a pagina 8 della relazione tecnica, si parla dell'esistenza di una trincea di accumulo disperdente mentre, a pag 9, si fa riferimento ad immissione in fognatura. Entrambe le soluzioni indicate sono in evidente contrasto con quanto riportato nella planimetria dello scarico in corpo idrico superficiale.

Osservazione n°4

- A pag 9 del paragrafo sistema raccolta percolato della relazione tecnica, non si evince la frequenza delle prove di tenuta sui serbatoi di stoccaggio del percolato.

Osservazione n°5

- In riferimento ai sistemi di abbattimento degli odori e delle polveri non si comprende come un cannone nebulizzatore possa anche assolvere alla funzione di depolveratore.
- Non si comprende inoltre la motivazione per la quale gli unici inquinanti presi in considerazione siano il metano e i composti solforati, in quanto i rifiuti che verranno abbancati potrebbero generare emissioni odorigine caratterizzate anche dalla presenza di composti azotati e di acidi grassi, aldeidi, chetoni, esteri e alcoli che per il principio di precauzione e prevenzione andrebbero indagate.

Osservazione n° 6

- Relativamente al personale impiegato sul sito di stoccaggio, la S.A.P. NA precisa che tutti gli operai sono dotati di attestati di "addetto antincendio per rischio elevato" ma non chiarisce se esiste un presidio di personale H 24.

Osservazione n°7

- A pag 12 della relazione tecnica è riportato : "i rifiuti conferibili sono quelli contrassegnati dal codice CER 19.12.12 altri rifiuti (compreso materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose". Non è chiaro quindi se nelle intenzioni della S.A.P. NA ci sia la volontà di stoccare anche rifiuti pericolosi .

Osservazioni n°8

- Dalla documentazione allegata non si evince sia stata mai rilasciata una valutazione di impatto ambientale per il sito di stoccaggio e, pertanto, qualora venisse concessa l'autorizzazione richiesta , questa risulterebbe illegittima.

Osservazione n° 9

- La documentazione allegata è carente di una relazione che attesti l'idoneità del suolo e del sottosuolo, scongiurando in tal modo le

eventuali contaminazioni dovute al percolato che negli anni potrebbe essersi verificata anche a seguito degli incendi che hanno interessato il sito.

Osservazione n° 10

- Il sito è stato realizzato in un'area in contrasto con il PRG vigente e pertanto risulta abusivo.

Osservazione n°11

- Attualmente non esiste alcuna autorizzazione relativa al sito di stoccaggio, posto in località Pantano , pertanto, i rifiuti stoccati, seppure inizialmente autorizzate in R13 e comunque per un tempo massimo di 3 anni dal 31/12/2009 (con decreto legge 30 dicembre 2009, n°195 convertito in legge n °26 del 26 febbraio 2010 è stato disposto il passaggio alle province ovvero alle relative società provinciali dei siti ricadenti nel proprio territorio di competenza.) costituiscono, al momento, una discarica ABUSIVA ai sensi del D.lgs 36/2003.

Per quanto sopra riportato, gli scriventi invocano gli organi in rubrica, ciascuno per le proprie competenze, ad attivarsi al fine tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini.

Acerra 16 luglio 2019

Alessandro Cannavacciuolo

Vincenzo Petrella

Giuseppe Valerio Montesarchio

Antonio Montesarchio

Massimiliano Messina

Luca Fabbricatore

Giovanni Paoletta

Alla c.a.
Dott. Antonio Ramondo
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O.D 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
antonio.ramondo@regione.campania.it
uod.501708@pec.regione.campania.it

Responsabile del procedimento
Dott. Bernardino Limone

OGGETTO: Osservazioni Conferenza di Servizi in forma simultanea ai sensi degli artt.14,14 ter,14 quater della Legge241/90e s.m.i. sulla richiesta di rilascio dell'Autorizzazione unica ex Art.208 D.L.gs n.152/06 e s.m.i. per la messa in riserva (R13) del rifiuto avente codice CER 19.12.12.

Sito di stoccaggio Pantano- Acerra(Na) Piazzola n.2 Società S.A.P.NA S.p.A.

La scrivente arch. Virginia Petrellese, nata ad Acerra il 23.01.1943 ed ivi residente in via G. Soriano n.76, in qualità di presidente del comitato "*Donne del 29 Agosto*" di Acerra, apartitico e senza scopo di lucro, portatore di interessi collettivi, stabilmente radicato sul proprio territorio da oltre un decennio, che negli anni si è distinto per i numerosi impegni anche a livello regionale, nazionale ed europeo, promuovendo iniziative aventi ad oggetto la tutela dell'ambiente e della salute nonché parte ricorrente in numerosi giudizio riguardanti la materia ambientale, in riferimento alla richiesta di rilascio dell'Autorizzazione unica ex Art.208 D.L.L.gs n.152/06 e s.m.i. per la messa in riserva (R 13) del rifiuto avente codice CER 19.12.12. presso il sito di stoccaggio Pantano-Acerra Piazzola n.2 da parte della Società S.A.P.NA S.p.A., formula le seguenti osservazioni:

premesso

- che il territorio di Acerra, noto nel passato per le sue risorse agricole, le sue acque termali ed il suo patrimonio archeologico e storico, è stato per oltre trent'anni occupato dalla Montefibre, che lo ha inquinato, tanto che Acerra è stata dichiarata disastrosa per diossina come dichiarato nell'OPCM n.4 del 23.06.06 e mai è stata oggetto di bonifica;
- che ad Acerra sta funzionando da anni il più grande impianto a biomasse d'Europa, la Friel, che ha ottenuto l' AIA dalla Regione, nonostante la mancanza di VIA e di caratterizzazione del suolo, pur essendo nell'area SIN, contrariamente a quanto richiesto dal MATT;
- che sul territorio è stato realizzato il **più grosso inceneritore in un'area a rischio idrogeologico ed a rischio sanitario per mortalità tumorale, con continui sforamenti delle centraline ARPAC;**
- che adiacenti all'area dell'ex Montefibre e all'Alfa Romeo sono state realizzate dalla Regione **due costose pompe di depurazione delle falde acquifere perché inquinate**, che non sono state mai attivate e non si è proceduto ad alcuna opera di bonifica ed i pozzi irrigano i campi agricoli;
- che in località Pantano, di fronte all'inceneritore, **laddove sarebbero dovuti sorgere alberi ad alto fusto per mitigare l'impatto ambientale dell'inceneritore**, come prescritto nel parere di compatibilità ambientale, sono stati realizzati siti di stoccaggio provvisorio di rifiuti durante la gestione commissariale dell'emergenza rifiuti in Campania, oggetto della sentenza del TAR Campania n.20692/2005, confermata con sentenza del Consiglio di Stato n.4932/2007, con la quale sono stati annullati gli atti autorizzatori, realizzati senza la prescritta preventiva valutazione di impatto ambientale ed sono stati reiterativamente utilizzati nonostante sia stato accertata l'illegittimità del conferimento con sentenze del TAR Lazio-Roma nn.2007/2698,5402/2007,1798/09,1797/09;
- che il 7 luglio 2007 la sentenza del Tar Lazio di annullamento dell'ordinanza di governo della proroga dello stoccaggio dei rifiuti sulla piazzola 7, veniva revisionata considerando che l'interesse pubblico del commissario di governo era prevalente rispetto all'interesse pubblico del comune di Acerra, anche se il **diritto comunitario, che prevale su ordinanze o decreti, doveva garantire la direttiva 85/337/CE in materia di valutazione di impatto ambientale nonché la direttiva comunitaria 1999/31/CE, relativa alle discariche di**

rifiuti, che ritiene discarica lo stoccaggio rifiuti che superi un anno di deposito e le piazzole sono state svuotate e di nuovo riutilizzate dopo molti anni ;

- che Il professor Franco Ortolani, geologo dell'Università Federico II di Napoli, incaricato dal comune di Acerra in data 26/05/07, effettuò un sopralluogo sul sito di stoccaggio su località Pantano e denunciò che i rifiuti venivano accumulati su piattaforme di cemento non conformate ad invaso dotate di alcune griglie intasate per la raccolta del liquido. Tutta la piattaforma in lavorazione era ancora scoperta con i rifiuti che erano stati esposti alle piogge che trasformava tutta l'acqua di infiltrazione in liquido inquinante. In conclusione, si accertava che il conferimento dei rifiuti non differenziati più simili a rifiuti speciali che a semplici rifiuti urbani avvenivano su semplici piattaforme di calcestruzzo. Inoltre, nella relazione del professore si leggeva che l'area dell'inceneritore era già caratterizzata da elevato inquinamento ambientale come accertato dalla commissione via del Ministero dell'ambiente e confermato anche da decreti successivi, con l'evidenza che anziché risanare l'area per renderla idonea dal punto di vista ambientale alla successiva accensione dell'inceneritore, l'accumulo di rifiuti inidoneo stava incrementando l'inquinamento ambientale dell'acerrano;

- che nell'Accordo di Programma tra Il Commissario Prefettizio ed il Comune di Acerra nel **2009** si rilevava **la presenza di inquinamento avanzato della falda acquifera in località Pantano tale da necessitare interventi prioritari di bonifica propedeutici a qualsiasi successiva ed ulteriore utilizzazione dei siti ubicati in tale zona;**

-che nonostante l'articolo 10 della legge 26/ 2010 sancisse la fine dell'emergenza rifiuti con conseguente obbligo da parte delle strutture subentranti nella gestione del ciclo dei rifiuti di procedere all'evacuazione dei rifiuti sui vari siti di stoccaggio e di trasferimento temporanea, la piazzola 7 è stata ancora occupata da una montagna di balle. In data giugno 2011 venivano altresì emesse due ordinanze a firma del presidente della provincia di Napoli con le quali anche in mancanza del regime emergenziale dichiarato cessato, la piazzola 2 ricadente nel sito SIN che già dal 2004 doveva essere oggetto di bonifica , tornava ad essere riempito di balle. A partire dal 2010 il comune di Acerra ha più volte sollecitato gli organi competenti all'attuazione dell'accordo di programma operativo sottoscritto unitamente nel 2009 unitamente al MATTM, al sottosegretario di stato con il quale si prevedeva la rimozione delle eco balle.

-che, nonostante quanto sopra denunciato, sulla piazzola n.2 il Presidente della Provincia emise un'ordinanza ai sensi dell'art.191 del D.Lgs 152 del 14 aprile 2006 a seguito al Decreto presidenziale n.412 del 18/06/2011 per autorizzare allo stoccaggio provvisorio di frazione secca, rifiuto non pericoloso codice CER 191212 prodotta dagli STIR di Giugliano e Tufino;

-che il Sindaco di Acerra ha emesso ordinanza n.10 del 22/06/2011 per vietare l'attuazione dell'ordinanza suddetta, cioè ogni ulteriore conferimento, oltre alla richiesta di rimozione entro 180 giorni dei rifiuti sulle piazzole nn. 3,6,7, dove illegittimamente vi sostavano da più di un anno e pertanto **non erano più siti di stoccaggio ma vere e proprie discariche abusive, non avendone le caratteristiche tecnologiche;**

- che esse non sono neppure a norma sotto l'aspetto tecnico come aveva relazionato il prof. Ortolani e come relazionano la stessa ARPAC, Asl e Sapna che nel giugno del 2011 rilevavano molte criticità e consentivano l'idoneità della piazzola n.2 a condizione che venissero ripristinate le griglie di raccolta delle acque di percolazione ed eliminati i ristagni di acqua piovana;

- che la Sapna ha dato incarico nel giugno 2011 alla società A&T s.a.s. servizio di geologia per l'ambiente e il territorio di realizzare all'interno del sito di stoccaggio /trasferenza di Acerra, località Pantano, tre piezometri finalizzati al monitoraggio della qualità delle acque sotterranee. Gli esiti delle analisi mettono in evidenza il superamento delle concentrazioni limite per alcuni parametri, in particolare di : manganese e solfati. Sul territorio non sono mai state fatte analisi precedenti.

che il giorno 14.10.2011, secondo quanto si evince dal verbale n.63/AD11, i tecnici dell'Arpac effettuarono **un sopralluogo presso la piazzola n.2**, alla presenza di personale del Consorzio di Bacino delle Prov. Di Napoli e Caserta e di quella della Sapna, e constatarono quanto segue:

su detta piazzola erano abbancate numerose balle alcune delle quali risultavano danneggiate, presumibilmente a causa dell'azione dei mezzi meccanici durante la loro movimentazione; il telo di HDPE ricopriva l'80% della piazzola; le balle poggiavano sulle canalette parzialmente ostruite confluenti in vasche a tenuta; si evidenziava che le stesse sono conferite nella parte di piazzola sprovvista di griglie per la raccolta dei liquidi di percolazione;

-che a seguito di ciò i tecnici ribadirono alla Sapna i seguenti provvedimenti già riportati nei precedenti verbali Arpac : la mancanza delle griglie di raccolta in parte della piazzola era causa dell'accumulo dei liquidi di percolazione; garantire la manutenzione delle canalette, ripristinando quelle ostruite; movimentare le balle senza rompere il film di avvolgimento in PVC e provvedere alla copertura di tutte le balle, anche quelle in attesa di evacuazione, non solo per la dispersione eolica dei rifiuti, ma anche per diminuire la produzione di percolato accentuato dal contatto diretto con le acque meteoriche. Monitorare costantemente i rifiuti posti sulla piazzola in attesa del loro allontanamento al fine di scongiurare eventuali fenomeni di combustione.

-che la sera del 20 marzo 2012 sulla piazzola n.2, piena di tonnellate di balle si sviluppò un enorme incendio, probabilmente doloso, che ha prodotto un inferno di rifiuti tossici, nonostante una massiccia presenza di militari armati (Battaglione San Marco) al servizio del controllo dell'inceneritore adiacente a tale sito. Il comitato scrivente, insieme ad altri comitati, il 27.04.2012 presentarono una denuncia alla Procura di Nola, con la quale **si richiedeva una indagine per un incendio doloso di cumuli di rifiuti indifferenziati ammassati da molti mesi con una ordinanza provinciale sulla piazzola n.2.** Nonostante il grave disastro ambientale dovuto alla combustione con produzione di diossina ed altro, non vi è stato alcun divieto immediato di commercializzazione dei prodotti agricoli presenti sui terreni adiacenti, anzi il caso è stato ridicolarizzato in quanto un avviso pubblico del Comune (esposto dopo 15 gg.) **invitava la popolazione a risciacquare le verdure con acqua ed aceto.**

CONSIDERATO

che i punti in premessa motivano da sè il motivo dell' opposizione del comitato allo sversamento sulla piazzola n.2, di cui all'oggetto, infatti essa fu realizzata per l'emergenza rifiuti e sarebbe dovuti essere sgombrati, decorso un anno dal deposito (peraltro illegittimamente disposto come accertato con sentenza del TAR Lazio-Roma nn.2007/2698,5402/2007,1798/09,1797/09).

Il sito non più essere qualificato sito di *stoccaggio* ma deve essere invece correttamente qualificato come *discarica*, peraltro abusiva ai sensi dell'art.2, comma1, lett.g D.Legs.36/2003. A maggior ragione, una volta dichiarata finita l'emergenza cioè il 31.12.2009 con la legge n.26/2010, i siti sarebbero dovuti essere immediatamente sgomberati, invece sono rimasti occupati ancora per molti anni ed ancora oggi le piazzole n.3 e n. 4 sono coperte di rifiuti, ormai li abbandonati da anni;

- che nell'Accordo di Programma tra Il Commissario Prefettizio ed il Comune di Acerra nel 2009 si rilevava la presenza di inquinamento avanzato della falda acquifera in località Pantano tale da necessitare interventi prioritari di bonifica propedeutici a qualsiasi successiva ed ulteriore utilizzazione dei siti ubicati in tale zona ma non ci risulta siano stati effettuate bonifiche , che sarebbero dovute partire dal 2004, mentre si continuano a portare impianti inquinanti, oltre a quelli esistenti come Inceneritore, biomassa, ItalAmbiente, Ecodrin, ATR, etc.... legati al ciclo dei rifiuti e produzione di energia non rinnovabile, **ritenendo ormai Acerra polo dell'energia e dei rifiuti ;**

Dai sopralluoghi effettuati dall'ARPAC, ASL, nonché dal sopralluogo del Professor Franco Ortolani del 26.05.07 sul sito di stoccaggio in località Pantano, sono emerse molte inadempienze e si denunciava che i rifiuti venivano accumulati su piattaforme di cemento, non conformate ad invaso, dotate di alcune griglie intasate per la raccolta del liquido. Non ci risulta che siano stati fatti lavori di ripristino sulle piattaforme e sulle griglie. Da una vista aerea fatta da un drone autorizzato si vede che tutto è rimasto come dalla data del sopralluogo del professore Ortolani e dell'ARPAC, tranne forse qualche piezometro;

Nell'Allegato 1c - Scheda di inquadramento urbanistico territoriale - vincoli presenti- la Ditta richiedente omette di citare che **a meno di 500 metri dall' area delle piazzole vi è l'impianto di incenerimento, un corso d'acqua, una azienda agricola di produzione di uova e soprattutto vi è l'area archeologica di Suessola.** Non è possibile ignorare tutti i vincoli suindicati come se fossero di irrilevante importanza. Una piazzola di stoccaggio di rifiuti è a rischio incendi, tanto che la Ditta ha previsto un impianto antincendio, ed è a poche decine di metri dall'inceneritore e non dimentichiamo che la piazzola n.2 è stata già oggetto di incendio, come ricordato in premessa.

L' ubicazione delle piazzole è, quindi, da ritenere non idonea anche per la distanza ravvicinata (meno di 500 metri) ad altri impianti di rifiuti come l'inceneritore, ad aree vincolate come il Parco archeologico (distante meno di 250 metri), ad attività agricole produttive ed ai corsi d'acqua;

Inoltre, nulla ci è dato sapere sul recapito della rete fognaria né della svuotamento dei pozzi di raccolta del percolato e delle acque sporche, a chi è affidato e dove vengono smaltite. A tale proposito si potrebbe chiedere alla SAPNA quanti svuotamenti sono stati fatti, quando e dove sono stati conferiti i liquami per le piazzole n. 3 e n.4, ancora occupate da rifiuti

CONCLUSIONI

Per queste osservazioni e per eventuali altre che ci riserviamo,

si chiede

- il divieto assoluto di utilizzo della piazzola n.2;
- l'immediato sgombero delle n. 3 e n. 4 dai rifiuti ammassati;
- la demolizione delle quattro piazzole di stoccaggio o per meglio dire di discariche, essendo dichiarata finita l'emergenza rifiuti dal 2010;
- che si provveda alla bonifica del sito;
- che si provveda, altresì, quanto prima alla bonifica del disastroso territorio acerrano;
- che il sito deve essere ripristinato per l'agricoltura o ancora meglio si dovrebbe provvedere in esso alla piantumazione ristoratrice di alberi ad alto fusto per la mitigazione ambientale nei pressi dell'inceneritore.

Infine, si denuncia la completa assenza di programmazione e realizzazione da parte della Regione Campania con riguardo alla piano del ciclo dei rifiuti. Non si sono realizzati i siti di compostaggio e non si è incrementata la Raccolta Differenziata, magari commissariando i molti comuni che ancora non la realizzano e che non raggiungono almeno il 65%, invece di invadere sempre Acerra, che è già satura di rifiuti e di impiantistica ad essi dedicata, nonostante stia facendo una RD che va dal 65% al 75% ed abbia adottato la delibera "Rifiuti Zero", dieci passi per una rivoluzione ecologica che propone una economia circolare dei rifiuti senza discariche ed inceneritori.

Acerra 16.07.2019

In fede

Virginia Petrellese

Nella qualità di presidente del Comitato *Donne del 29 Agosto*

Alla c.a.
Dott. Antonio Ramondo
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O.D 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
antonio.ramondo@regione.campania.it
uod.501708@pec.regione.campania.it

Responsabile del procedimento
Dott. Bernardino Limone
e p.c.

Sindaco del comune di Acerra
Segretario Generale - Dirigente all'ambiente del comune di Acerra
Dott.ssa Maria Piscopo

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

MATTM@pec.minambiente.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli

mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it

ARPAC

Dipartimento Provinciale di Napoli

arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

**Oggetto: Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 ter e ss L.241/1990 –
Autorizzazione ex art.208 D.Lgs. 152/06 per la messa in riserva (R13) del rifiuto**

avente codice CER 19.12.12 nel Comune di Acerra, località Pantano, sito di stoccaggio Ex CDR, piazzola 2 - Osservazioni.

I sottoscritti Carmela Auriemma, nata a Maddaloni il 03.07.1981, residente ad Acerra, in Via C. Pulcrano n. 43, quale consigliere comunale Movimento 5 Stelle presso il Comune di Acerra, Valeria Ciarambino, nata a Pomigliano D'Arco l'08.04.1973, quale consigliere regionale Movimento 5 Stelle presso la Regione Campania, Maria Muscarà, nata a Napoli, il 05.10.1955, quale consigliere regionale Movimento 5 Stelle presso la Regione Campania, Nicola Palma, nato a San Giorgio a Cremano, il 22.08.1979, quale consigliere presso il Comune di Giugliano in Campania, Christian Gargiulo, nato a Massa di Somma, il 15.06.1997 e residente in Acerra, alla Via Basilicata n. 50, Krystyna Mroz, nata a Nowy Sacz (Polonia), il 05.07.1968, Armando Granata nato a Maddaloni (Ce) il 11/09/1977, residente ad Acerra, in via Molino Vecchio 111, Michele Paoletta, Maddaloni (CE) 24/04/1994, residente in Acerra, via Seminario 25, Sammarco Giuseppe, nato a Napoli, 27.09.1975, residente in Acerra, Via Umberto nobile 58, Raffaele Ciampa, nato a Napoli, il 20.10.1996, residente in Cardito, via Armando Diaz 5, Achille di Balsamo, nato a Napoli, il 24.07.1990, Armando Petrella, nato a Napoli, il 04.06.1977, residente in Acerra, Giacinto De Taranto, nato a Napoli, il 07.06.198, residente in Acerra, alla Via Minghetti 15, Manuele Fiengo, nato a Napoli, il 27.09.1980, residente in Acerra, Via Caruso 44, Errico Manna, nato ad Acerra, il 25.11.1974, Pasqualina Giardinetto, nata ad Acerra, il 10.07.1967, Gennaro Castaldo, nato ad Acerra, 11.09.1966, Antonio Vassallo, nato a Napoli, il 20.03.1966, Gennaro Petrone, nato a Cercola, il 12.08.1983, residente in Acerra, Via Sianin. 6, con riferimento alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art art.208 D.Lgs. 152/06 per la messa in riserva (R13) del rifiuto avente codice CER 19.12.12 nel Comune di Acerra, località Pantano, sito di stoccaggio Ex CDR, piazzola 2, proposta dalla S.A.P.N.A Spa (d'ora in poi anche proponente), rappresentano le seguenti osservazioni.

1. CARENZA DOCUMENTALE

1.1. In data 28.06.2019, in attuazione delle norme di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 386 del 20.07.2016 e s.m.i, si è riunita la Commissione Tecnica Istruttoria al fine di valutare la documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza depositata dalla S.A.P.N.A. ed assunta al prot. n. 406567 del 27.06.2019. La commissione, accertata una carenza documentale, con verbale redatto contestualmente, ha chiesto alla società proponente di fornire, entro il 18.07.2019, una serie di atti e documenti. Tale integrazione documentale, non è dato sapere se sia stata ottemperata ed, in ogni caso, non risulta resa pubblica, pertanto risulta compromesso il diritto degli scriventi di poter prenderne visione ed eccepire eventuali vizi e/o osservazioni.

1.2. Non risultano depositati, ai sensi dell'art. 1.1.4 della DGR n. 386/2016, i *"Titoli, nomina ed accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Tecnico"*.

1.3. Non risulta agli atti la quietanza di pagamento delle spese istruttorie così come previsto dall'art. 1.1.5. della DGR n. 386/2016.

1.4. Non risulta depositata e, quindi, provata la disponibilità dell'area dell'impianto. In particolare, come precisato nella Relazione Tecnica l'intera superficie del sito, pari a circa 170.000 mq, è oggetto di *"vari contratti di locazione stipulati tra i proprietari delle aree e la ex affidataria"* vale a dire dal Commissario Governativo Straordinario, quindi, non risulta esserci stata una successiva voltura a favore della richiedente né possono ritenersi ancora validi i vecchi contratti non esistendo più una controparte del contratto di locazione, ossia la struttura commissariata, pertanto, tale area risulta occupata *sine titulo*.

2 RESPONSABILE TECNICO

2.1. Non si evince dagli atti depositati se il responsabile tecnico, firmatario della relazione tecnica depositata dalla proponente, sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.4 della DGR n. 386/2016.

3. TITOLO AUTORIZZATIVI

3.1. Non sono depositati né sembrano sussistere titoli autorizzativi del sito in esame ed in particolare, con sentenza n. 20692/2005 il Tribunale Amministrativo della Regione Campania, sede di Napoli, ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Acerra avverso l'ordinanza n. 167 del 17.5.2005, recante l'approvazione degli elaborati progettuali per la realizzazione del sito di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato da rifiuti (CDR) in località Pantano. Tale pronuncia, è stata confermata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 4932/2007) nella quale chiaramente si chiarisce che il sito di stoccaggio *"non costituisce una variante o una modifica del progetto relativo all'impianto di termovalorizzazione, ma rappresenta piuttosto un intervento ulteriore ed aggiuntivo, da realizzare nella medesima località, ma con una propria autonoma ragion d'essere. In sostanza, come correttamente rimarcato dal Primo Giudice, il sito di stoccaggio in questione non è una pertinenza funzionale al servizio del termovalorizzatore (dotato di una apposita area di stoccaggio), ma è finalizzato a consentire l'accumulo delle balle di materiale provenienti dagli impianti di produzione del CDR, in mancanza della disponibilità di altri luoghi di deposito ed in attesa del completamento e dell'entrata in funzione del termovalorizzatore"*.

Tale separazione e distinzione tra il sito di stoccaggio e l'impianto di incenerimento, fa concludere il Supremo Giudice amministrativo per l'impossibilità di estendere al sito di stoccaggio le autorizzazioni rilasciate per l'impianto di incenerimento.

Alla luce delle sentenze richiamate le quali hanno annullato l'atto con il quale si autorizzava, in regime straordinario, il sito, è evidente che ad oggi non esiste alcuna copertura autorizzativa per il sito e, pertanto, la presenza di rifiuti su due delle quattro piazzole, andrebbe configurata come una discarica abusiva.

4. CARENZA ISTRUTTORIA

1. Nell'allegato 1c *"SCHEMA INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE"*, Dalla nota inserita nell'allegato, si legge chiaramente l'obbligo per il richiedente di indicare *" laddove esistenti - i vincoli urbanistico-territoriali rilevanti previsti dal PRG e dal Regolamento Edilizio nell'area di localizzazione del complesso*

produttivo entro un raggio di 500 metri, inclusi: impianti industriali esistenti, ... beni culturali ambientali da salvaguardare, aree di interesse storico e paesaggistico". Ebbene, nonostante il sito di cui si chiede l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006, dista a meno di 300mt dall'area archeologica Suessola e pochissimi metri dall'impianto di incenerimento rifiuti più grande di Europa nonché da altre industrie quali ad esempio la Friel che è il più grande impianto a biomasse d'Europa, la SAPNA nella sezione "vincoli presenti" non indica alcunché.

2. Manca del tutto una valutazione delle emissioni odorigene e del loro impatto.
3. Manca una relazione sullo stato di inquinamento del suolo e della falda su cui insiste il sito nonché una relazione geologica.

5. SISTEMA DI RACCOLTA DEL PERCOLATO

5.1 Nella documentazione depositata dal proponente non si dà prova dell'attuale stato delle vasche ovvero delle condizioni di sicurezza ambientale delle stesse che dovranno contenere il percolato. A tale fine, i serbatoi o vasche esistenti, non realizzati secondo le prescrizioni previste per i nuovi impianti (doppia parete), devono essere sottoposti a controlli di tenuta, secondo la periodicità che dipende dalla vetustà del serbatoio e all'effettuazione degli interventi di risanamento se si sono realizzati nel tempo. Né il proponente fornisce prova dell'integrità strutturale delle vasche di tenuta.

Le prove di tenuta vanno, infatti, distinte dalla verifica dell'integrità strutturale cui è subordinato il risanamento. La differenza sostanziale risiede nel fatto che la verifica di integrità strutturale mira a valutare, oltre che l'assenza di perdite, anche le condizioni strutturali del vasca/serbatoio stesso e delle condizioni di installazione.

Tali verifiche devono comprendere, in particolare, anche la misura dello spessore delle pareti del serbatoio e dello stato di conservazione del rivestimento interno. Sullo stato di conservazione nessun elemento viene fornito dalla SAPNA.

6. GARANZIE FINANZIARIE

Non vi è nella documentazione depositata dalla SAPNA e pubblicata sul sito del Comune di Acerra la polizza fidejussoria.

7. ESATTA QUALIFICAZIONE DELLA RICHIESTA

Il consiglio di Stato nella sentenza richiamata nel precisare che *"Non è allora dubitabile che il progetto in esame riguarda un impianto per il deposito preliminare di rifiuti speciali, rientrante tra gli impianti di smaltimento previsti dall'allegato A del d.P.R. 12/4/1996. Infatti, la relazione istruttoria al progetto preliminare dell'impianto indica una capacità complessiva di stoccaggio pari a 920 mila mc., che è superiore ai limiti previsti dalla suddetta disposizione. Le articolate deduzioni svolte dall'appellante in relazione alla tipologia del sito ed alla specificità della destinazione non riescono ad infirmare il dato, centrale ai fini della presente controversia, che l'impianto di stoccaggio è un impianto di smaltimento, in quanto rientrante nell'allegato B al D.Lgs. n. 22/1997, punto D 15, configurando un deposito preliminare in vista dell'incenerimento di cui al punto D10".* Concluse per la sussunzione *"nel novero degli "impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc"* e, quindi, per la sottoposizione a VIA ai sensi dell'allora vigente allegato A al d.P.R. 12.4.1996.

Ebbene lo stoccaggio di 21.000 tonnellate sulla piazzola n. 2, andrebbe correttamente valutato tenendo conto dell'esistenza della presenza già di altri rifiuti nelle piazzole n. 6 e 3, come un unico impianto e, in questa visione complessiva, valutare un eventuale obbligo di sottoposizione a VIA. In altre parole, il rilascio dell'autorizzazione solo per la piazzola n. 2 senza una contestuale valutazione anche delle altre due piazzole già occupate dai rifiuti, sembrerebbe configurare un'elusione della normativa in tema di assoggettamento alla verifica di valutazione ambientale attraverso uno spezzettamento dell'impianto.

*

Alla luce delle osservazioni suindicate, i sottoscrittori delle presenti osservazioni chiedono il rigetto della richiesta di autorizzazione ex art.208 D.Lgs. 152/06 per la messa in riserva (R13) del rifiuto avente codice CER 19.12.12 nel Comune di Acerra, località Pantano, sito di stoccaggio Ex CDR, piazzola 2, presentata dalla SAPNA Spa.

Acerra, 17.07.2019

Con osservanza.

Carmela Auriemma, portavoce al Comune di Acerra

Valeria Ciarambino, portavoce alla Regione Campania

Maria Muscarà, portavoce alla Regione Campania

Nicola Palma, portavoce al Comune di Giugliano in Campania

Christian Gargiulo, Krystyna Mroz, Armando Granata, Michele Paoella, Sammarco Giuseppe, Raffaele Ciampa, Achille di Balsamo, Armando Petrella, Giacinto De Tarato Manuele Fiengo, Errico Manna, Pasqualina Giardinetto, Gennaro Castaldo, Antonio Vassallo, Gennaro Petrone, attivisti del Movimento 5 Stelle di Acerra.